
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

INFORTUNIO SUL LAVORO

Il dipendente deve provare il danno

«Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sono riconducibili, in linea di principio, all'ampia e generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell'articolo 2110 del Codice civile, comprensiva anche di dette specifiche categorie di impedimenti dovuti a cause di lavoro, e sono, pertanto, normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto nel citato articolo 2110, la cui determinazione e da questa norma rimessa alla legge, alle norme collettive, all'uso o all'equità. Non è infatti sufficiente, perché l'assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di computo, che si tratti di malattia di origine professionale, meramente connessa cioè alla prestazione lavorativa, ma è necessario che in relazione a tale malattia e alla sua genesi sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile...incombe pertanto al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra

**l'uno e l'altro».
Corte di cassazione,
ordinanza 11136/2023,
depositata il 27 aprile**

© RIPRODUZIONE RISERVATA